



Liceo scientifico – Istituto Tecnico “*R. Levi Montalcini*”  
Sabaudia (LT)

**PROTOCOLLO DI INTERVENTO BULLISMO E  
CYBERBULLISMO**

Approvato dal Collegio Docenti in data 03 Marzo 2023

## **INDICE**

### ***PARTE I***

#### ***BULLISMO E CYBERBULLISMO***

##### **DEFINIZIONI**

- ! Cosa sono bullismo e cyberbullismo
- ! Tipologie di bullismo e cyberbullismo
- ! Principali differenze tra bullismo tradizionale e cyberbullismo

##### **RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA**

- ! La nuova legge
- ! Le responsabilità
- ! Principale normativa scolastica di riferimento

### ***PARTE II***

#### ***COSA FARE? LE RESPONSABILITA' E LE AZIONI DELLA SCUOLA***

- ! La prevenzione
- ! La collaborazione con l'esterno
- ! L'intervento in casi di bullismo e cyberbullismo; misure correttive e sanzioni
- ! Schema procedure scolastiche
- ! Allegati A - scheda di segnalazione
- ! Allegato B – scheda di valutazione approfondita
- ! Allegato C – scheda di monitoraggio

## **PREMESSA**

Questo documento è stato prodotto dall'Istituto Tecnico – Liceo Scientifico “Rita Levi Montalcini” di Sabaudia al fine di accrescere le conoscenze e le competenze degli operatori della scuola e delle famiglie, per accertare situazioni a rischio e individuare modalità che permettano di prevenire, affrontare e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue molteplici forme: basato sul pregiudizio, etnico, omofobico, verso la disabilità.

## **PARTE I BULLISMO E CYBERBULLISMO**

### ***DEFINIZIONI***

#### **Cos'è il bullismo**

Il bullismo è un fenomeno ormai noto a scuola definito come un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi. Per potere parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- ! Prepotenze INTENZIONALI e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo
- ! Azioni CONTINUATIVE e persistenti
- ! Azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico
- ! SQUILIBRIO DI POTERE tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola.

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto OCCASIONALE. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento: scherzo/litigio/reato.

#### **Tipologie di bullismo**

- ! Fisico: colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima
- ! Verbale: offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro
- ! Indiretto: esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie, mettere in giro cattive voci.

Il bullismo si sviluppa in un gruppo in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo: bullo, vittima, sostenitori del bullo, sostenitori della vittima e spettatori esterni passivi (by-stenders)

#### **Cos'è il cyberbullismo**

Il cyberbullismo è definito come un'azione aggressiva intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi.

Il bullismo elettronico consiste quindi nell'uso di internet o altre tecnologie digitali finalizzato a insultare o

minacciare qualcuno e costituisce una modalità di intimidazione pervasiva che può sperimentare qualsiasi adolescente che usa i mezzi di comunicazione elettronici.

Internet rappresenta per gli adolescenti un contesto di esperienze e di collegamento sociale irrinunciabile, ma nello stesso tempo espone i giovani utenti a nuovi rischi, derivanti da un uso distorto o improprio, volto a colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione.

*“Il cyberbullismo, in concreto, si presenta con l’atteggiamento tipico degli atti di bullismo con manifestazioni vessatorie ed approfittando della debolezza della vittima; ciò che cambia è l’amplificazione devastante del messaggio per effetto delle tecnologie odierne utilizzate. Si tratta di comportamenti violenti esercitati in rete. Cambia l’ambiente e cambiano le vittime, ed il giovane autore si muoverà in assoluto anonimato; saranno frequenti comportamenti illeciti rientranti nelle minacce, ingiurie, diffamazione ma non potranno essere commessi reati che comportano fisicità”.* (Menesini, Nocentini, Palladino “Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo”, 2017).

### **Tipologie di cyberbullismo**

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

- ! Scritto-verbale: offese e insulti tramite messaggi di testo, email, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute)
- ! Visivo: diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti Web e social network
- ! Esclusione: esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi
- ! Impersonificazione: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d’accesso all’account e-mail, ai social network.

### **Principali differenze rispetto al bullismo tradizionale**

Il cyberbullismo, che come il bullismo è un comportamento volontario e deliberato, ha come elemento di stretta identificazione il contatto elettronico, ma rispetto al bullismo ha differenti caratteristiche:

- ! l’apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità, cioè il cyberbullo non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;
- ! l’indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia, tende a minimizzare la sofferenza della vittima;
- ! l’innesto di effetti come quello dell’imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa “perché lo fanno tutti”;
- ! la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo ed a trovare una giustificazione al proprio comportamento;
- ! il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- ! l’assenza di limiti spazio-temporali: “posso agire quando voglio e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza”;
- ! non necessità della reiterazione del fatto: se nel bullismo tradizionale, la ripetizione dell’atto è uno dei criteri da considerare, nel cyberbullismo il criterio della reiterazione delle condotte è poco rilevante: la possibilità che un pubblico potenzialmente planetario visioni il materiale pubblicato online, può essere considerata come “ripetizione”, in quanto un singolo gesto può oltrepassare, grazie alle tecnologie, ogni limite di spazio e tempo; **di conseguenza anche solo un atto, che nel mondo reale non è sufficiente per parlare di bullismo, lo è nel mondo virtuale per parlare di cyberbullismo.**

## ***RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA***

### **La nuova legge n. 71 del 2017**

Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo. Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

- ! **Obiettivo della legge:** il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
- ! **Definizione di «cyberbullismo»:** con questa espressione si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".
- ! **Oscuramento del web:** la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
- ! **Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo:** in ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni del territorio. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo<sup>5</sup>.
- ! **Ammonimento da parte del questore:** è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612- bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultra quattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età<sup>6</sup>.
- ! **Piano d'azione e monitoraggio:** presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

## **Le responsabilità**

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

1. Culpa del Bullo Minore;
2. Culpa in vigilando e in educando e dei genitori;
3. Culpa in vigilando e in educando della Scuola.

### **1) Culpa del bullo minore**

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è **mai imputabile penalmente**. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata **la sua capacità di intendere e volere**. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

### **2) Culpa in vigilando e in educando dei genitori**

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

### **3) Culpa in vigilando e in educando della scuola**

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.” Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

## **Principale normativa scolastica di riferimento**

Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 aggiornate il 27 Ottobre 2017 “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo”, contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all'Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIUR. In una successiva nota (N. 16367/15) il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l'attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS).

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”. In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche (...) devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull'utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari.

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per

la prevenzione e la lotta al bullismo”. La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.

#### DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti

Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, ma con l'espresso superamento del modello sanzionatorio repressivo e l'apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

## **PARTE II**

### ***COSA FARE? LE RESPONSABILITÀ E LE AZIONI DELLA SCUOLA***

#### **Il Referente d'Istituto ed il Team per le emergenze**

All'interno della scuola è presente un Referente per il Bullismo e Cyberbullismo ed il gruppo o team specializzato per la gestione dei casi formato da persone specificamente formate sul tema delle azioni indicate contro il bullismo tra cui: insegnanti con competenze trasversali e figure professionali diverse che lavorano nella scuola (psicologo o psicopedagogo).

Il team per le emergenze si riunisce a scuola in orario scolastico ed extrascolastico svolgendo i compiti di presa in carico e valutazione del caso, decisioni relative alla tipologia di intervento da attuare in prima istanza, interventi di implementazione (individuali, per il recupero della relazione, indiretti nella classe), monitoraggio nel tempo e connessione con i servizi del territorio.

Le misure su cui la scuola può lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre punti, con responsabilità e ruoli sia interni, sia esterni.

Questi tre punti riguardano:

- ! **la prevenzione**
- ! **la collaborazione con l'esterno**
- ! **l'intervento in casi accertati: misure correttive e sanzioni**

La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire prima di tutto informazioni ed aiuto. Il recupero dei “bulli” e dei “cyberbulli” può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi, famiglia, scuola, istituzioni.

A fianco dell'intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia

offline (approccio a “Tolleranza zero”).

### ***La prevenzione***

Se la sollecitazione che deriva dalle scienze psicologiche ed educative punta l'accento sulla prevenzione, per raggiungere questo scopo i genitori e gli insegnanti dovranno adeguatamente prepararsi ed informarsi, acquisire conoscenze e competenze specifiche; **in particolare gli adulti dovranno essere in grado di cogliere ed interpretare i messaggi di sofferenza che si manifestano nell'ambito scolastico.** Per verificare o captare situazioni di disagio, si possono proporre attività di gruppo o assegnare temi su argomenti strategici che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia...). Gli insegnanti che notano atteggiamenti o comportamenti che suggeriscono una situazione di malessere lo segnalano tempestivamente alle famiglie. E' comunque sempre opportuno non muoversi individualmente, ma a livello di Consiglio di Classe.

Un ulteriore tipo di prevenzione riguarda la **sicurezza informatica** all'interno della scuola; l'istituto farà attenzione a disciplinare scrupolosamente gli accessi al web, è inoltre richiesto il rigoroso rispetto del regolamento relativamente al divieto di uso dei cellulari. Si provvederà inoltre a segnalare una formazione specifica rivolta ai docenti per quanto riguarda l'utilizzo consapevole e sicuro delle tecnologie digitali.

Un ulteriore tipo di prevenzione è costituito dagli **interventi di tipo educativo**, inseriti nell'attività scolastica, compresa quella anti-cyberbullismo, definita e promossa dal DS e da mettere in atto in collaborazione con tutte le componenti della scuola e con i genitori.

Gli interventi di tipo educativo-preventivo includono:

- ! l'istituzione di giornate di conoscenza contro ogni forma di bullismo ed cyberbullismo in qualsiasi forma da tenersi durante l'anno scolastico, organizzate allo scopo di sensibilizzare sui temi, proiettando filmati o organizzando incontri per parlare dei rischi e pericoli legati anche all'uso distorto della rete e degli effetti che può avere il cyberbullismo;
- ! la discussione aperta e l'educazione trasversale all'inclusione, la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari;
- ! la promozione di progetti dedicati all'argomento, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali come psicologi, in cui si insegna agli alunni come tutelarsi, creando in loro la consapevolezza dei rischi che si corrono in rete;
- ! a messa a disposizione di una casella mail e di un'apposita modulistica cartacea a cui gli studenti si possono riferire o alla quale possono denunciare eventuali episodi.

### ***La collaborazione con l'esterno***

Con l'esterno la collaborazione si esplica principalmente attraverso:

- ! Azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con **enti locali**, polizia locale, ASL di zona, Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o nazionali e incontri a scuola con le Forze dell'Ordine, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni;
- ! Incontri con la **Polizia Postale** per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico;
- ! L'utilizzo dello sportello interno di ascolto dello **psicologo** per supportare le eventuali vittime e collaborare con gli insegnanti per effettuare verifiche circa episodi di bullismo e cyber bullismo in atto;
- ! Gli adulti sono chiamati a comprendere l'importanza della condivisione di prassi comuni



nella gestione della comunicazione e delle nuove tecnologie, compresa ad esempio quella riguardante l'utilizzo dei gruppi WhatsApp della classe; dovranno cercare nella quotidianità di avere un occhio attento ai comportamenti dei propri figli, di vigilare sul loro comportamento dopo la navigazione in internet o dopo l'uso cospicuo del telefonino (es. uso eccessivo, anche fino a notte fonda) e dovranno aiutarli a riflettere sul fatto che, anche se non vedono la reazione delle persone a cui inviano messaggi o video, esse possono soffrire o subire violenza. Le famiglie, informate anche delle loro responsabilità e delle conseguenze legali dei comportamenti dei figli, dovranno essere attente a fare un'adeguata vigilanza, cercando di controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli e condividendo con loro le motivazioni di tale controllo.

### **L'intervento in casi di bullismo e cyberbullismo; misure correttive e sanzioni**

L'Istituto "Rita Levi Montalcini" ha adottato, adotta ed adotterà tutti gli strumenti necessari a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole nell'ambito del bullismo e cyberbullismo, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari. Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. Il bullo/cyberbullo – che come detto spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – deve in primo luogo essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto.

Chi si comporta da bullo/cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori, i quali sono chiamati ad assumere un atteggiamento costruttivo, quindi a non reagire in modo errato e spropositato nei confronti del figlio, ma anche a non difenderlo in modo incondizionato o a sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata". Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché "se l'è andata a cercare". Esistono inoltre implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto. Se per un ragazzo entrare nel profilo Facebook di un compagno, impossessandosi della password, è poco più di uno scherzo, per la polizia postale è furto di identità.

### **Schema procedure scolastiche**

La segnalazione di un caso di bullismo può avvenire mediante la compilazione di un modulo cartaceo predisposto dal Referente d'Istituto oppure tramite l'invio di un messaggio tramite posta elettronica che saranno opportunamente pubblicizzati e facilmente disponibili nelle diverse aree dell'istituto.

#### **1^ Fase: Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo, cyberbullismo (ALLEGATO A)**

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe

Altri soggetti coinvolti: Referente d'Istituto, Team per le emergenze, Psicologo della scuola

- ! Raccolta di informazioni sull'accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità attraverso interviste e colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista (valutazione approfondita).

#### **2^ Fase: *Valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione* (ALLEGATO B)**

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe.

Altri soggetti coinvolti: Referente d'Istituto, Team per le emergenze

- ! I fatti sono confermati / esistono prove oggettive: vengono stabilite le azioni da intraprendere.
- ! I fatti non sono configurabili come bullismo/cyberbullismo: non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

### **3^ Fase: azioni e provvedimenti**

Se i fatti sono confermati:

- ! Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...).
- ! Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del D.S.
- ! Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità: sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche; sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative; sospensione dalle lezioni. (Ulteriori provvedimenti sono indicati nel **Regolamento di Istituto**).
- ! Invito al bullo/cyberbullo allo svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse a vittima e famiglia.
- ! Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela di parte).
- ! Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

### **4^ Fase: Percorso educativo e monitoraggio (ALLEGATO C)**

Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe, il Team per le emergenze e gli altri soggetti coinvolti:

- ! si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- ! provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima .

## **ALLEGATO A**

### ***Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo, cyberbullismo***

*Nome di chi compila la segnalazione:*

*Data:*

*Scuola:*

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era

q La vittima

q Un compagno della vittima, nome \_\_\_\_\_

q Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome \_\_\_\_\_

q Insegnante, nome \_\_\_\_\_

q Altri: \_\_\_\_\_

2. Vittima \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_

Altre vittime \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_

Altre vittime \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_

3. Bullo o i bulli (o presunti)

Nome \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.

---

---

---

5. Quante volte sono successi gli episodi?

---

---

---

**ALLEGATO B**

***Valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione***

Nome del membro del team che compila lo screening:

Data:

Scuola:

1. Data della segnalazione del caso di bullismo:

2. La persona che ha segnalato il caso di bullismo era:

La vittima

Un compagno della vittima, nome

Madre/ Padre della vittima, nome

Insegnante, nome

Altri:

3. Nome e ruolo della persona della scuola che ha compilato il modulo del pre-screening:

4. Vittima, nome classe

Altre vittime, nome classe

Altre vittime, nome classe

5. Il bullo o i bulli

Nome classe

Nome classe

Nome classe

6. Che tipo di prepotenze sono accadute? Dare esempi concreti degli episodi


7. In base alle informazioni raccolte, che tipo di bullismo è avvenuto?

1. è stato offeso, ridicolizzato e preso in giro in modo offensivo;

2. è stato ignorato completamente o escluso dal suo gruppo di amici;

3. è stato picchiato, ha ricevuto dei calci, o è stato spintonato;

4. sono stati messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad “odiarlo”;
5. gli sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti);
6. è stato minacciato o obbligato a fare certe cose che non voleva fare;
7. gli hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia, colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere;
8. ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti o atti;
9. è stato escluso da chat di gruppo, da gruppi WhatsApp, o da gruppi online;
10. ha subito le prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post o fotografie su Facebook, su WhatsApp, Twitter, Myspace, Snapchat o tramite altri social media
11. ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account (e-mail, Facebook...), rubrica del cellulare...

Altro:


8. Quante volte sono successi gli episodi di bullismo?


9. Quando è successo l'ultimo episodio di bullismo?


10. Da quanto tempo il bullismo va avanti?


11. Si sono verificati episodi anche negli anni precedenti?


12. Sofferenza della vittima:

La vittima presenta...	Non vero (LIV 1)	In parte - qualche volta vero (LIV 2)	Molto vero - spesso vero (LIV 3)
Cambiamenti rispetto a come era prima			
Ferite o dolori fisici non spiegabili			
Paura di andare a scuola (non va volentieri)			

Paura di prendere l'autobus – richiesta di essere accompagnato - richiesta di fare una strada diversa			
Difficoltà relazionali con i compagni			
Isolamento / rifiuto			
Bassa autostima			
Cambiamento nell'umore generale (è più triste, depressa, sola/ritirata)			
Manifestazioni di disagio fisico- comportamentale (mal di testa, mal di pancia, non mangia, non dorme...)			
Cambiamenti notati dalla famiglia			
Impotenza e difficoltà a reagire			

Gravità della situazione della vittima:

Presenza di tutte le risposte con livello 1 VERDE	<b>Presenza di almeno una risposta con livello 2</b>  <b>GIALLO</b>	<b>Presenza di almeno una risposta con livello 3</b>  <b>ROSSO</b>
--	---	--

#### Sintomatologia del bullo:

Il bullo presenta...	Non vero (LIV 1)	In parte - qualche volta vero (LIV 2)	Molto vero - spesso vero (LIV 3)
Comportamenti di dominanza verso i pari			
Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli			
Uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei			
Mancanza di paura/preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni			
Assenza di sensi di colpa (se e rimproverato non dimostra sensi di colpa)			
Comportamenti che creano pericolo per gli altri			
Cambiamenti notati dalla famiglia			

Gravità della situazione del bullo:

Presenza di tutte le risposte con livello 1 VERDE	<b>Presenza di almeno una risposta con livello 2</b>  <b>GIALLO</b>	<b>Presenza di almeno una risposta con livello 3</b>  <b>ROSSO</b>
--	---	--

## Fenomenologia del bullismo: il gruppo e il contesto

13. Da quanti compagni è sostenuto il bullo?


14. Gli studenti che sostengono attivamente il bullo

Nome	Classe
Nome	Classe
Nome	Classe

15. Quanti compagni supportano la vittima o potrebbero farlo?


16. Gli studenti che possono sostenere la vittima (nome, classe)

Nome	Classe
Nome	Classe
Nome	Classe

16. Gli insegnanti sono intervenuti in qualche modo?


17. La famiglia o altri adulti hanno cercato di intervenire?


18. La famiglia ha chiesto aiuto?


## DECISIONE

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delinea come livello di priorità dell'intervento:

LIVELLO DI <b>RISCHIO</b> DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO <b>SISTEMATICO</b> DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI <b>URGENZA</b> DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE
Codice verde	Codice giallo	Codice rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	<b>Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati</b>	<b>Interventi di emergenza con supporto della rete</b>



ALLEGATO C

**SCHEMA DI MONITORAGGIO**

**Primo MONITORAGGIO**

DATA	
In generale la situazione è:	
Migliorata	
Rimasta invariata	
Peggiorata	
Descrivere come:	

**Secondo MONITORAGGIO**

DATA	
In generale la situazione è:	
Migliorata	
Rimasta invariata	
Peggiorata	
Descrivere come:	

**Terzo MONITORAGGIO**

DATA	
In generale la situazione è:	
Migliorata	
Rimasta invariata	
Peggiorata	
Descrivere come:	